



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5008 del 2021, proposto da

Società San Libertino Teatro Studio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Buscaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero per i Beni e Le Attività Culturali, Direzione Generale Cinema non costituito in giudizio;

Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Mmrcinema S.r.l., Cinematografica Toscana Sud S.r.l., Cinema Teatro Pierrot S.r.l., Anchecinema S.r.l. non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Il ricorso introduttivo del giudizio viene proposto PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA LA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

del d.D. n. 408/2021 del 18.02.2021 del Direttore generale della Direzione generale Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali di esclusione della ricorrente dal novero dei beneficiari ammessi al contributo di cui alla Linea d'intervento A) - Riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse ex art. 3, comma 2, lett. A) del d.P.C.M. del 04.08.2017;

della nota prot. n. 1304 del 10.02.2021 del Direttore generale della Direzione generale Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

della nota prot. n. 3123 del 24.02.2021 del Segretario Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

nonché di tutti gli atti, provvedimenti e verbali, anche delle sedute riservate, relativi alle attività valutative, operazioni e determinazioni assunte dalla Direzione generale Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nella loro parte in cui dispongono le surriferite determinazioni di inammissibilità della domanda di contributo della ricorrente;

nonché ancora di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati di cui la ricorrente non abbia conseguito piena ed effettiva conoscenza, ed altresì

PER L'AMMISSIONE

della domanda di contributo della ricorrente nell'elenco dei progetti ammessi alla contribuzione di cui alla Linea d'intervento A) - Riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse ex art. 3, comma 2, lett. A) del d.P.C.M. del 04.08.2017 in posizione utile per l'accesso al contributo cui risulta avere titolo, nonché

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA

del diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione del contributo richiesto con domanda del 05.02.2018 a valere sulla Linea d'intervento A) - Riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse ex art. 3, comma 2, lett. A) del d.P.C.M. del

04.08.2017, con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente alla corresponsione dei relativi importi secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 3, del d.P.C.M. del 04.08.2017, ed inoltre

PER IL RISARCIMENTO

dei danni complessivamente patiti dalla ricorrente a causa dei provvedimenti, atti e condotte dell'Amministrazione resistente e la conseguente sua condanna al risarcimento del danno per equivalente monetario, ed infine ed all'occorrenza,

PER L'OTTEMPERANZA E L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO

formatosi sulla sentenza n. 2146/2020 R.P.C., pubblicata il 18.02.2020, resa inter partes da codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sezione Seconda Quater, di accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio R.G.N. 12910/2019.

Le conclusioni sono le seguenti:

VOGLIA L'ECC.MO T.A.R.

preliminarmente, accogliere la superiore istanza cautelare e per l'effetto disporre la

ragione delle circostanze dedotte, ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso e, dunque, disporre l'ammissione con riserva della ricorrente nell'elenco dei progetti ammessi alla contribuzione di cui alla Linea d'intervento A)

- Riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse ex art. 3, comma 2, lett.

A) del d.P.C.M. del 04.08.2017 in posizione utile per l'accesso al contributo cui risulta avere titolo;

nel merito, accogliere il ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati in epigrafe indicati;

accertare, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione del contributo richiesto con domanda del 05.02.2018 a valere sulla Linea d'intervento A) - Riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse ex art. 3, comma 2, lett. A) del d.P.C.M. del 04.08.2017, e conseguentemente condannare

l'Amministrazione resistente alla corresponsione dei relativi importi secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 3, del d.P.C.M. del 04.08.2017;
accertare, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere risarcita dei danni complessivamente patiti a causa dei provvedimenti, atti e condotte dell'Amministrazione resistente e conseguentemente condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni per equivalente monetario;
all'occorrenza ritenere e dichiarare l'obbligo dell'Amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad ottemperare alla sentenza n. 2146/2020 R.P.C., resa inter partes da codesto TAR;
conseguentemente ordinare dell'Amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere all'ottemperanza alla sentenza predetta prescrivendone le relative modalità anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione;
adottare ogni altra ulteriore statuizione anche in ordine al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e Le Attività Culturali;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 giugno 2021 il dott. Marco Bignami

Considerato che, in presenza congiunta dell'azione di annullamento e di quella di inottemperanza, quest'ultima va deliberata per prima (Ad. Plen. n. 2 del 2013);

che appare fin d'ora opportuno disporre l'integrazione del contraddittorio, nel termine perentorio di 45 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, nei confronti di tutti i soggetti utilmente classificati nella graduatoria relativa alla linea di intervento a);

che, per i soli soggetti utilmente classificati nelle graduatorie delle altre linee di intervento, è autorizzata la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito del MIBACT del ricorso, con una sintesi delle censure, e la indicazione nominativa di tali soggetti, sempre nel termine sopra indicato;

che è anche necessario acquisire dal MIBACT, entro 45 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di cui è onerata parte ricorrente, una relazione sui fatti di causa, ove si specifichi, in particolare, a) quali attività siano state svolte per stabilire se la ricorrente abbia o no esercitato attività di impresa di esercizio cinematografico; b) quali interlocuzioni si abbiano avuto sul punto con la ricorrente; c) perché non sia stato reputato sufficiente il certificato del 28/1/20 relativo alla acquisizione del codice ATECO dal 1 dicembre 2017;

che a sua volta la ricorrente nel medesimo termine offrirà ogni chiarimento utile a comprovare, al di là del codice ATECO, l'effettivo esercizio dell'attività di impresa di esercizio cinematografico entro la data del bando, depositando ogni documento che possa darne prova

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), ordina l'integrazione del contraddittorio e gli adempimenti istruttori di cui in motivazione.

Fissa per la prosecuzione del giudizio la c.c. del 28 settembre 2021.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 giugno 2021 tenutasi da remoto x art. 25 dl 137/20 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Floriana Rizzetto, Consigliere

Marco Bignami, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Marco Bignami

Donatella Scala

IL SEGRETARIO